

Oggi 22 marzo 2011

APINDUSTRIA VICENZA, in persona del Presidente Filippo De Marchi, assistito dal Direttore Sergio Terzo e dal responsabile del Servizio sindacale Ciro Galeone

e

CGIL/CISL/UIIL della provincia di Vicenza, nelle persone dei Segretari provinciali Marina Bergamin, Gianfranco Refosco e Giancarlo Biasin

premessò


- che le Parti firmatarie del presente accordo intendono garantire un sostegno effettivo allo sviluppo delle PMI, con il fine di migliorare il sistema relazionale tra le Parti;
- che con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011,

si conviene quanto segue.

1. In attuazione delle intese informali già raggiunte per mantenere, anche per l'intero periodo d'imposta 2011, l'operatività della misura già prevista per gli anni precedenti, con il presente accordo si conferma che le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confapi nella provincia di Vicenza sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
2. Le imprese, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale, nonché per le prestazioni in regime di flessibilità) erogati nell'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009-2010.
3. Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di Vicenza.
4. Le imprese informeranno la rispettiva R.S.U. e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.
5. Il contenuto della presente intesa è sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.
6. Le parti confermano che il presente contratto collettivo territoriale svolge la sua attività per tutto il periodo di agevolazione previsto dalle disposizioni di legge, comprese eventuali proroghe.
7. Il presente accordo verrà applicato anche ai lavoratori somministrati, dipendenti di aziende rientranti nella sfera di applicazione dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per APINDUSTRIA VICENZA



Per CGIL VICENZA

Per CISL VICENZA

Per UIL VICENZA

